


Geometri limiti e preclusioni professionali

“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (...)”.



OAPPC-MN

L'ennesima sentenza della Corte suprema di Cassazione, la numero 9072 del 9 febbraio 2022, chiude un percorso iniziato col provvedimento del TAR per la Lombardia – Sezione di Brescia n. 125 del 2012, col quale quest'ultimo accogliendo il ricorso del Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della Provincia di Bergamo non riconosce all'Ordine degli Architetti PPC della medesima Provincia di rifiutare la designazione di una terna di Architetti per il collaudo statico di un edificio con strutture in cemento armato progettato e diretto da un Geometra.



In questo caso due erano gli spunti di interesse: il primo, il diritto-dovere dell'Ordine di impedire a un iscritto ad altro Ordine/Collegio l'esercizio abusivo della professione; il secondo, che nell'introduzione della sentenza l'Organo giudicante, nella fattispecie il TAR, riconosce ai Geometri e ai Geometri laureati, la possibilità di progettare e dirigere opere civili, purché nei limiti della modesta entità, allorquando le opere strutturali in cemento armato siano progettate e dirette da un tecnico laureato, sia esso Ingegnere o Architetto.

Il primo aspetto è particolarmente interessante perché tende a chiarire che un Ordine professionale pur avendo il diritto di intervenire in difesa della propria categoria professionale quando ritenga che un iscritto ad altra categoria stia oltrepassando i limiti stabiliti dall'ordinamento professionale di competenza, non lo può fare rifiutandosi di nominare una terna, ma avrebbe dovuto farlo impugnando il titolo abilitativo, ovvero, sollecitando l'Amministrazione competente ad annullare in autotutela il titolo ritenuto illegittimo. In quanto diversamente vi sarebbe un'indebita intromissione nei poteri di controllo dell'Amministrazione comunale, unico soggetto titolato a decidere, nella fattispecie.

Il secondo aspetto, è stato assai dibattuto negli ultimi dieci anni e, come vedremo di seguito, con orientamenti diversi da parte degli stessi Organi giudicanti.

Infatti, nel febbraio del 2015, il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 883/2015, intervenendo sul ricorso in appello promosso dall'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, ai fini di ottenere l'annullamento di una delibera di una Giunta comunale, attraverso la quale veniva fissato un limite di 1.500 mc alle modeste costruzioni civili, riconoscendo quindi ai Geometri e ai Geometri laureati la facoltà di progettare e dirigere opere di questo tipo anche quando fossero caratterizzate dalla presenza di cemento armato, ha ribadito due principi.

Il primo che non consente ad un Organo amministrativo, quale il Comune, di travalicare la competenza esclusiva dello Stato nell'individuazione delle figure professionali con i relativi profili e ordinamenti.

Il secondo, che a norma dell'art. 16, lett. m) del R.D. 11/02/1929, n. 274, "esula dalla competenza dei Geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli Ingegneri e agli Architetti iscritti nei rispettivi Albi professionali."

Risultando influente che il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un Ingegnere o ad un Architetto.

Principio quest'ultimo prontamente divulgato agli Ordini professionali territoriali dal CNAPPC attraverso la Circolare n. 57 del 30 aprile 2015.





Purtroppo il medesimo Organo giudicante, non più di quattro mesi dopo, in risposta a un quesito posto dalla Giunta regionale della Toscana, sui limiti delle competenze professionali esercitabili dai Geometri e dai Geometri laureati, in merito al prima citato art. 16 del R.D. n. 274/1929, tenuto conto anche della “circostanza che sovente le prove d’esame somministrate in occasione degli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra, menzionino l’uso del cemento armato e che nella descrizione della tariffa professionale l’ossatura di cemento armato compaia esclusa solo per le costruzioni antisismiche a due piani” mediante parere piuttosto articolato e, in buona misura “pilatesco”, riconosce ai Geometri e ai Geometri laureati la possibilità di esercitare “l’attività di progettazione e direzione dei lavori, incentrata sugli aspetti architettonici della “modesta” costruzione civile” purché “il professionista che svolge la progettazione con l’uso del cemento armato, ... assuma la responsabilità del segmento complessivo riferito alle opere in cemento armato, nel senso ... che l’incarico non può essere affidato al Geometra, ..., ma deve essere sin dall’inizio affidato anche all’Ingegnere (o all’Architetto) ... e sotto la sua responsabilità”.

In buona sostanza se il tecnico laureato vuole collaborare col tecnico diplomato deve comunque assumersi anche la

responsabilità amministrativa del progetto.

Su questa lunghezza d’onda si esprimeva anche il TAR Campania nell’agosto 2016 con la sentenza n. 4092.

Mentre, le successive sentenze della Corte di Cassazione n. 39230 del dicembre 2021 e n. 9072 del febbraio 2022, ribadendo che sui limiti posti dal più volte richiamato art. 16, lett. m) del R.D. 274/1929 alla competenza professionale dei Geometri, emerge “una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all’interprete ristretti margini di discrezionalità, in merito alla valutazione dei requisiti della modesta costruzione” ribadiscono “la nullità del contratto che affida anche solo la direzione dei lavori ad un Geometra, ... quando la progettazione – richiedendo l’adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato – sia riservata alla competenza degli Ingegneri (o Architetti).

In conclusione a chi scrive sembra chiaro che in ogni caso l’Ordine professionale abbia titolo per intervenire a salvaguardia dei propri iscritti, purché lo faccia nei confronti dell’Ente preposto all’emanazione o alla verifica del titolo abilitativo e non rifiutandosi di consentire ai propri iscritti l’assunzione di incarichi che vedono coinvolte figure professionali non titolate.

Ricordando comunque ai propri iscritti che nel caso di incarichi congiunti nel





contratto deve essere chiaramente specificato “chi fa cosa” per non incorrere in attività deontologicamente sanzionabili, ma soprattutto, ricordando che in questi casi non sarà possibile evitare la “solidalità” sancita dagli articoli 1292 e 1298 del Codice civile, con relative pesanti conseguenze di carattere economico.

In p.ma pagina disegno di Escher (tratto dal web)

